

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### elementi essenziali del contratto d'affidamento del servizio

#### 1. Oggetto del contratto

Acquisizione di “*Servizi Specialistici di supporto ICT alle attività di vigilanza e controllo del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare*” di cui al Titolo V “*Contrasto alle frodi Agroalimentari*” della l.r. n. 1 del 22 gennaio 2019.

L'erogazione dei servizi oggetto d'appalto avvengono esclusivamente secondo le modalità indicate nel presente documento.

#### 2. Modalità di stipulazione del contratto

L'incarico è formalizzato mediante scrittura privata in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2008, così come disposto dall'art 6 comma 6 del Decreto legge n. 145 del 23.11.13.

#### 3. Divieto di subappalto e cessione del contratto

Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto, sia totale che parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto senza alcun onere a carico della stazione appaltante.

#### 4. Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore è responsabile della conformità del software realizzato alle specifiche tecniche e funzionali (c.d. **obbligazione di risultato**), come precisato nel presente documento.

Il Fornitore s'impegna a operare con professionalità e diligenza e in conformità con le clausole di riservatezza e di *privacy* nell'esecuzione della propria attività inerenti al Portale SAA e i servizi specialistici garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori al fine di sviluppare software con buone caratteristiche qualitative.

Relativamente all'erogazione dei Servizi oggetto d'appalto, a esclusione di quanto concerne la gestione e sviluppo del sistema di monitoraggio dei prodotti enologici venduti tramite internet (MEC – di cui alla descrizione del sistema preesistente), il Fornitore **s'impegna a operare esclusivamente attraverso un unico Referente** individuato in sede di presentazione dell'offerta, senza possibilità di demandare ad altri alcuna mansione.

**Il Referente è l'unico soggetto autorizzato a operare sul Portale SAA e a svolgere i servizi extra portale di cui al punto 7 del capitolato tecnico.** In caso la ditta appaltante non possa più garantire, per motivi non dipendenti dalla volontà dell'operatore economico, l'operatività del *Referente* scelto in occasione della presentazione dell'offerta, potrà presentare una candidatura in sostituzione il cui profilo professionale sia equivalente al precedente e possa ottenere il medesimo punteggio (o superiore) ottenuto in sede di gara. Trattandosi di sostituzione in corso d'opera di una figura fondamentale per l'espletamento dei servizi la candidatura è comunque accettata o rifiutata a insindacabile giudizio dall'Ente appaltante. **L'indisponibilità operativa della figura del Referente per oltre 30 giorni e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore.**

#### 5. Clausola di sicurezza relativa al Portale

Il contraente si impegna a garantire elevati *standard* di sicurezza del portale, in particolare il mantenimento delle qualifiche di sicurezza del sito **a livello B+** o superiore rilevati con strumenti quali: <https://observatory.mozilla.org>, e secondariamente <https://securityheaders.com/>, <https://www.ssllabs.com/>.

**Il committente può procedere a verifiche relative alla sicurezza, anche a cadenza mensile, in proprio o attraverso terzi specializzati al fine di accertare il livello di vulnerabilità;** in caso di difformità assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 5 (cinque) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della sicurezza del sito e delle informazioni ivi contenute, **il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore**, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

## 6. Clausole di riservatezza

E' fatto assoluto divieto di condivisione di dati e/o informazioni di qualsivoglia natura.

Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni ai dati e relativi al servizio affidato e al Committente, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni anche qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dal Committente, ai suoi beni strumentali mobili e immobili, e al suo personale di ruolo o meno, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi.

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le eventuali informazioni sensibili acquisite nel corso dello svolgimento delle prestazioni previste in contratto.

Il Fornitore si impegna a garantire:

- che le informazioni e i dati e acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti all'esecuzione del contratto;
- che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo in caso di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
- che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- la fornitura tempestiva, a richiesta del Committente, dell'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;
- la comunicazione tempestiva, su richiesta del Committente, dell'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni sensibili;
- la possibilità di verifica da parte del Committente, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
- la distruzione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui sopra quando non più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

**In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza**, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 15 (quindici) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, **il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore**, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

## 7. Sede di esecuzione dei servizi specialistici oggetto di appalto

È richiesta la disponibilità del Referente a effettuare eventuali trasferte (massimo 5 per anno) su tutto il territorio regionale, anche in orari serali.

**In caso d'inadempienza rispetto a quanto richiesto tramite disposizioni operative**, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 15 (quindici) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, **il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore**, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

## 8. Durata dell'incarico e termini di consegna

L'incarico decorre dalla data di stipulazione del contratto e termina il 30 dicembre 2024.

Le scadenze per l'erogazione dei servizi oggetto di appalto e delle singole attività sono concordate con la stazione appaltante e, in particolare, con l'Ufficio di coordinamento in sede di progettazione cooperativa o

delle disposizioni operative previste dal *Capitolato tecnico* e dal presente documento. I termini ivi definiti divengono elementi essenziali del contratto.

**9. Variazione nei tempi previsti relativi alle attività di manutenzione e aggiornamento delle funzioni del Portale e dell'APP.**

Nel caso in cui l'attività non possa svolgersi secondo i termini concordati in sede di programmazione cooperativa a causa di comprovate e imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l'entità del ritardo. L'entità del ritardo deve comunque essere congrua rispetto ai motivi addotti.

**Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il ritardo annunciato dal Fornitore sia superiore a 30 giorni.**

Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso, le parti procedono alla riformulazione dei nuovi termini di consegna delle versioni intermedie da parte del Fornitore.

**10. Importo a base di affidamento**

Euro 50.000 o.f.i. soggetti a ribasso di gara, suddivisi in due annualità:

- per il 2023, il 25% dell'importo ribassato più IVA;
- per il 2024, il 75% dell'importo ribassato più IVA.

**11. Modalità di erogazione del compenso**

La liquidazione del corrispettivo ha luogo in due (2) *tranche* annuali a Stato Avanzamento Lavori (SAL) coincidenti con l'avanzamento delle attività svolte e un (1) saldo a fine affidamento. La liquidazione avviene dietro emissione di relativa fattura elettronica. Se tra le attività previste e concordate con la stazione appaltante in sede di progettazione cooperativa, figura lo sviluppo o l'implementazione o la manutenzione evolutiva di un software o di un'applicazione la fattura, corredata di una relazione di accompagnamento, dovrà essere emessa successivamente alla procedura di verifica e accettazione del software specificate ai successivi punti del presente documento. Per quanto attiene al software la relazione dovrà essere analitica e comprensiva del dettaglio di costo; per quanto riguardano i "servizi specialistici", la relazione dovrà riguardare l'attività svolta. Il termine del pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento è subordinato all'esito regolare del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che sarà richiesto dalla stazione appaltante alla ricezione della fattura.

L'importo richiedibile dal fornitore per la prima *tranche* (SAL) da effettuarsi entro il 2023 non può essere superiore al 25% dell'importo complessivo, per la seconda *tranche* (SAL), da effettuarsi tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2024, il limite sale al 35%.

**12. Penalità**

Nel caso di mancato rispetto del termine concordato (per la consegna dei servizi oggetto dell'appalto) è applicata una penale commisurata all'importo contrattuale: essa è calcolata come una percentuale dell'importo contrattuale pari a un terzo del rapporto tra i giorni di ritardo e la durata, espressa in giorni, prevista per l'esecuzione della prestazione del fornitore. Per il calcolo dei giorni di ritardo il termine iniziale coincide con il giorno in cui il servizio avrebbe dovuto essere svolto (o a disposizione del committente se trattasi di software), per l'espletamento della verifica di conformità.

Nell'ipotesi in cui le attività concernenti la manutenzione, aggiornamento del software non superi positivamente la verifica, la consegna si considera come non avvenuta; in questo caso, ai fini del calcolo del ritardo per la penale, non si considera il periodo intercorso tra la messa a disposizione del software per l'espletamento della verifica di conformità e la comunicazione, da parte del committente, del mancato superamento dello stesso.

Nell'ipotesi in cui l'attività richiesta non venga erogata con le modalità richieste e specificate in sede di programmazione cooperativa o contenute nelle disposizioni operative, l'attività è considerata non conforme e si considera come non avvenuta; in questo caso, ai fini del calcolo del ritardo per la penale, non si considera il periodo intercorso per la verifica di conformità dell'attività e la comunicazione, da parte del committente, del mancato superamento dello stesso.

L'esito negativo di ciascuna verifica comporta, comunque, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo (ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione).

Il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora la penale raggiunga un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'ammontare della penale, in ogni caso, non può essere superiore al 30% del corrispettivo pattuito per il contratto.

**In caso di mancata esecuzione dei servizi entro i termini stabiliti, l'Amministrazione può dichiarare decaduta la Ditta affidataria e la stessa non potrà avanzare alcuna pretesa.**

### **13. Richieste informazioni, verifiche in corso d'opera e ispezioni**

In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto di lavoro, il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi a lui affidati e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio. Il compenso per lo svolgimento di tale attività è già compreso nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il contratto.

Il Committente ha diritto di effettuare, anche tramite un proprio incaricato di fiducia, la verifica della corretta esecuzione dell'attività di sviluppo da parte del Fornitore presso la sede operativa di quest'ultimo. A tal fine il committente è tenuto a preannunciare la visita al fornitore tramite mail, con 1 giorno di anticipo. In ogni caso il diritto di verifica non può esercitarsi più di 2 volte al mese.

Il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni suddette; in particolare, sarà obbligato a:

- fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
- esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
- consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.

Qualora il Fornitore:

- I. non trasmetta i dati e le informazioni richieste;
- II. non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi;
- III. non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni

il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 (trenta), giorni per adempiere gli obblighi d'informazione. **Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.**

Se dalla verifica emergono difformità nell'attività di sviluppo del software e dei servizi richiesti rispetto a quanto concordato in sede di progettazione cooperativa o definito nelle disposizioni operative impartite dalla stazione appaltante per tramite dell'ufficio di coordinamento del SAA, o ancora risulti il mancato rispetto delle regole d'arte relative alle opere oggetto d'appalto, il Committente comunica al Fornitore, tramite *e-mail*, le circostanze contestate intima di provvedere all'adeguamento rispetto a quanto concordato e/o definito entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1662 cod. civ.

**Allo scadere del termine assegnato, nel caso in cui il Committente riscontri, a seguito di un ulteriore controllo, il persistere dell'inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto.**

#### **14. Modalità di verifica dei servizi resi**

Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente il software aggiornato e/o modificato: in particolare egli è tenuto a installare e configurare il software nelle apparecchiature hardware del server utilizzato per l'erogazione del servizio in *cloud*, in modo che il software sia "pronto all'uso" entro i termini pattuiti.

Il Fornitore, unitamente al software di cui al precedente comma, fornisce al Committente tutte le credenziali necessarie (amministratore) a operare sullo spazio web ove risiede la piattaforma "Portale SAA". Il Committente, fin quando lo spazio web non sia a titolarità regionale, potrà utilizzare tali credenziali al solo fine di effettuare il *porting* su altro server o a modificare, previa comunicazione al Fornitore, i parametri dei servizi web qualora aggiornamenti dei medesimi abbiano comportato malfunzionamenti della piattaforma.

Il Fornitore non è tenuto a effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del software o da errori nelle operazioni iniziali.

Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare, contestualmente al software aggiornato, i manuali operativi per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo del software, e la relativa documentazione tecnica esplicativa egualmente aggiornata.

Il Fornitore si impegna altresì a consegnare al Committente una relazione sulle attività svolte e richieste tramite le disposizioni operative impartite dal Committente per tramite dell'ufficio di coordinamento del SAA. La relazione, consegnata entro e non oltre 15 giorni dal termine dell'attività, specifica modalità operative, strumenti, personale impiegato, luoghi e tempi di svolgimento nonché riporta i risultati ottenuti. Ulteriori modalità di relazione sono concordate con l'ufficio di Coordinamento del SAA.

#### **15. Verifica e accettazione del software.**

La procedura di verifica e accettazione/collaudò del software aggiornato e/o modificato, salvo diversi accordi, avviene presso la sede del Committente e con la sua strumentazione hardware alla presenza del fornitore. Ambiente software utilizzato: Windows 11/10/7; Browser utilizzato: Firefox, Chrome, Edge, ultime versioni; Connessione internet utilizzata: banda larga, chiavetta 4G. Il Fornitore è tenuto a eseguire la configurazione del software necessario alla fruizione della piattaforma "Portale SAA" sulle apparecchiature hardware del Committente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica del software.

La procedura di verifica è volta a testare la rispondenza del software ai risultati attesi ed espressi nel presente documento; la verifica si svolge tramite la simulazione delle attività che gli utenti sono chiamati a effettuare attraverso il portale, nonché l'accertamento della presenza delle funzionalità, delle caratteristiche richieste oggetto di affidamento. Le difformità sono rilevate ai sensi del presente documento

Il Committente ha l'obbligo di utilizzare la Procedura di verifica e accettazione qui descritta segnalando al Fornitore, tramite email, i fallimenti di uno o più test della Procedura entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di configurazione eseguite per consentire la verifica. La segnalazione dei fallimenti riscontrati determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione della versione software intermedia, salvo in caso di accettazione con riserva da parte del Committente.

Trascorso il termine di cui al paragrafo precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, l'aggiornamento e/o modifica del software si intende accettata ai sensi dell'art. 1665, comma 3, C.C. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.

Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto a eliminare i difetti riscontrati entro 10 giorni lavorativi. Il Committente, ricevuto il software, procede a una nuova verifica. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora il software dovesse nuovamente presentare difetti, malfunzionamenti o errori, a seguito della segnalazione dei nuovi fallimenti da parte del Committente.

Nel caso di rilascio di versione intermedie e/o parziali del software aggiornato e/o modificato, il Committente procede alla loro verifica ma in ogni caso né le verifiche eseguite, né gli acconti corrisposti valgono quale accettazione parziale del software consegnato per la verifica finale.

Il Committente che durante la procedura di verifica e accettazione ha considerato come adeguati dei comportamenti del software difformi da quanto atteso in relazione alle specifiche richieste nel presente documento, non potrà far valere, per tale difformità, la garanzia.

Il Committente ha la facoltà di “accettare con riserva” i malfunzionamenti del software che ritiene siano tali da non impedire l'accettazione finale ma che, tuttavia, esige siano corretti dal Fornitore secondo le modalità fissate nella clausola 26, “Garanzia (manutenzione)”.

**16. Verifica e accettazione delle attività *extra* portale SAA e App.**

La procedura di verifica e di accettazione delle attività svolte consiste nella verifica delle modalità operative adottate dal contraente per lo svolgimento delle attività richieste tramite disposizioni operative nonché degli strumenti del personale impiegato dei luoghi e dei tempi impiegati e dei risultati ottenuti rilevando la corrispondenza tra le attività richieste e quelle svolte, sia sotto il profilo dei risultati ottenuti che dei tempi, strumenti e modalità di intervento. La verifica è effettuata anche sulla scorta della relazione presentata dal fornitore al termine delle attività richieste. Il Committente, in caso di difformità, può convocare in contraddittorio il contraente per un confronto verbale; in tal caso il termine per la presentazione delle segnalazioni di cui al punto 23 è differito di ulteriori 10 giorni.

Il Committente ha l'obbligo di utilizzare la Procedura di Accettazione e verifica qui specificata segnalando al Fornitore, tramite email, eventuali difformità entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal completamento del ricevimento della relazione sull'attività. La segnalazione delle difformità determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione della versione software intermedia, salvo in caso di accettazione con riserva da parte del Committente.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, l'attività si intende accettata ai sensi dell'art. 1665, comma 3, cod. civ. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.

Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto a porre rimedio alle mancanze riscontrate entro 10 giorni lavorativi e a integrare la relazione a suo tempo presentata. Il Committente, ricevuta la relazione procede a una nuova verifica. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora l'attività svolta dovesse nuovamente risultare difforme da quanto richiesto da parte del Committente.

Il Committente, qualora le difformità rilevate siano tali da non inficiare l'esito dell'attività richiesta, ha la facoltà di “accettare con riserva” la relazione integrata ai sensi delle paragrafo precedente. Tuttavia il contratto s'intenderà risolto di diritto al superamento delle tre (3) relazioni accettate con riserva.

Il Committente che durante la procedura di Accettazione ha considerato adeguato lo svolgimento dell'attività richiesta anche se difforme da quanto definito delle disposizioni operative non potrà più far valere per tale difformità.

**17. Garanzia del software aggiornato e/o modificato.**

Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di anni uno (1) dall'accettazione del software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le eventuali gravi difformità del software rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate riscontrate successivamente alla conclusione del contratto e inibenti la funzionalità del portale e delle sue funzioni ivi compresa l'App. La garanzia decade qualora il software sia stato modificato da terzi successivamente all'accettazione.

L'intervento del Fornitore volto alla constatazione dell'esistenza del problema segnalato dal Committente dovrà essere effettuato entro 48 ore lavorative del giorno successivo alla segnalazione.

Le operazioni di manutenzione devono concludersi in un termine congruo, avuto riguardo alla complessità del software costituente il Portale, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento. Tali operazioni sono svolte a spese del Fornitore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ.

La revisione (o *patch*) del software s'intende accettata se non presenta più i difetti denunciati e se supera con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di verifica e Accettazione di cui al presente documento. Tale revisione (o tale *patch*) del software, volta all'eliminazione dei difetti non deve introdurre nuovi errori e/o difetti (regressioni), né creare ulteriori malfunzionamenti; inoltre il Fornitore deve assicurare la conversione dei dati caricati con il vecchio formato in quello nuovo.

La garanzia cui è tenuto il Fornitore ai sensi della presente clausola è esclusa in caso di uso del software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso consegnato al Committente.

**18. Titorità del codice sorgente**

Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente, oltre al software in forma di codice oggetto, anche il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica.

Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze; inoltre il Committente acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato.

Il Fornitore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Committente si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.

**19. Servizi specialistici (attività *extra portale* SAA e App)**

Il Fornitore è tenuto a prestare la propria opera e assolvere a quanto richiesto per l'espletamento dei compiti previsti al punto 7 del *Capitolato tecnico* dietro specifica richiesta del Committente emanate attraverso le "disposizioni operative". Il mancato assolvimento di quanto richiesto entro i termini di volta in volta indicati e secondo modalità difformi da quanto richiesto, è **causa di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore.**

## Appendice I : INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Amministrazione rende noto che:

- Il finanziamento del servizio è effettuato con fondi regionali.
- **L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni**, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile anche qualora, in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto, non vi siano in bilancio le risorse necessarie.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'indizione di un bando di gara, annullare o revocare il bando di gara, di prorogare la data di scadenza di presentazione delle offerte, dandone comunque comunicazione a concorrenti, senza ricorrere in alcuna responsabilità e senza che gli stessi possano fare richiesta di danni, indennità compensi o azioni di qualsiasi tipo.
- **L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio**, ai sensi del d.lgs. 50/2016 s.m.i. qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In questo caso le imprese concorrenti non possono sollevare eccezioni.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto, dei certificati dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
- La **proposta è immediatamente impegnativa per la Ditta** e lo sarà per l'Amministrazione solo successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale nei modi e nei termini stabiliti dal d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. In ogni caso la presente lettera d'invito non è vincolante per l'Amministrazione, la quale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare e di procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni.
- Qualora venissero presentate dichiarazioni mendaci rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, ovvero venissero formati atti falsi ai sensi del medesimo dpr 445/2000, l'Amministrazione trasmetterà la comunicazione di reato alla procura della Repubblica competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto.
- Sono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto, oneri fiscali di bollo e di registro del contratto o di altro documento sostitutivo per l'affidamento, nonché ogni altro onere connesso al servizio o comunque discendente dall'applicazione del contratto stesso, senza diritto di rivalsa.
- In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.